

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Versamenti unitari e compensazione).

1. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativo ai versamenti unitari e la compensazione riguardante i crediti e i debiti, dopo la lettera *a*), aggiungere le seguenti: « *a-bis*) le imposte di cui alla lettera che precede, effettuate sugli importi percepiti dalle società di persone di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

23. 01. (ex 21. 01). Lembo.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Versamenti unitari e compensazione).

1. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente i versamenti unitari e la compensazione dei debiti e crediti, alla lettera *a*), dopo le parole « del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, » aggiungere le seguenti: « operate anche sugli importi percepiti dalle società di persone di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 02. (ex 21. 06). Frosio Roncalli.

(A.C. 7328-bis – sezione 10)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

(Disposizioni relative a eventi calamitosi).

1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le pro-

vince di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001.

2. Dalle somme dovute ai sensi del comma 1, sono scomputati i versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di interessi.

3. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

4. Le somme dovute, anche sulla base delle dichiarazioni presentate, dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata utile.

5. Alla procedura di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.

8. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — *(Poteri sostitutivi dei comuni e delle regioni).* — 1. Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 i comuni possono sostituirsi, previa diffida ad adem-

piere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi ed ai privati inadempienti utilizzando i contributi di cui al medesimo articolo 4. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni possono sostituirsi ai comuni inadempienti nominando un commissario *ad acta* ».

9. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate dell'imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senisese, è concesso, per il 2001, un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.

EMENDAMENTI SUBEMENDAMENTI ED
ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 24.

(Disposizioni relative a eventi calamitosi).

Sopprimerlo.

24. 1. (ex *22. 22 e *22. 19.). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Faustinelli, Galli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22.

1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le provincie di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2067, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando

l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, maggiorato di un importo pari al 7 per cento, entro il 30 settembre 2001.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1, possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.

4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266 va interpretato nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del DM. 31/7/1993 e dall'articolo 25 della legge 341/95, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà accodato in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997 n. 266 non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.

5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle Finanze.

6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.

8. Fino al termine di cui al comma 1 sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai

tributi, contributi e premi di cui al presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

***24. 2.** (ex 22. 20). Prestigiacomo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22.

1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 Dicembre 1990, che ha interessato le provincie di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2067, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, maggiorato di un importo pari al 7 per cento, entro il 30 settembre 2001.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1, possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.

4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266 va interpretato nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto ministeriale 31/7/93 e dall'articolo 25 della legge 341/95, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà accodato in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le dispo-

sizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997 n. 266 non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.

5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle Finanze.

6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.

8. Fino al termine di cui al comma 1 sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

***24. 2-bis.** (ex 22. 18). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, sopprimere le parole: a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza.

24. 24. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 1, sopprimere le parole da: maggiorato fino a: 15 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

24. 3. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 22. 13). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Prestigiacomo.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.

24. 4. (ex 22. 23). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.

24. 5. (ex 22. 24). Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dieci rate semestrali con le seguenti: tre rate trimestrali.

24. 6. (ex 22. 26). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dieci rate con le seguenti: tre rate.

24. 7. (ex 22. 25). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: semestrali con le seguenti: mensili.

24. 8. (ex 22. 28 e 22. 27). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: con l'applicazione degli interessi legali.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

24. 10. (ex 22. 15). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Prestigiacomo.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: interessi legali aggiungere le seguenti: ridotti alla metà.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

24. 11. (ex 22. 14). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Prestigiacomo.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Per i versamenti delle somme relative ai tributi e contributi so-

spesi, versati tardivamente, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo all'applicazione di ulteriori interessi, né alla erogazione di sanzioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

24. 12. (ex 22. 16). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Prestigiacomo.

Al comma 4, sostituire le parole: dell'anno fino alla fine del comma con: 2001.

24. 13. (ex 22. 30). Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo che le rate di versamento abbiano cadenza mensile.

24. 14. (ex 22. 31). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo che le rate di versamento abbiano cadenza trimestrale.

24. 15. (ex 22. 32). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di ricostruzione post-terremoto, il personale assunto con incarico a tempo determinato per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 14 e alla lettera a), comma 3, dell'articolo 15 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998 n. 61, può essere assunto a tempo indeterminato, previa selezione pubblica, secondo le norme ordinamentali dei singoli enti.

7-ter. Le Regioni, previa intesa con gli Enti locali, stabiliscono i criteri per assi-

curare la mobilità tra enti del personale da assumere, in relazione alle disponibilità di organico esistenti in ciascuno di essi.

7-quater. Le Regioni e gli Enti locali possono utilizzare le disponibilità derivanti dalle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito in legge 30 marzo 1998 n. 61, come modificato dall'articolo 3, comma 3-*octies*, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226.

24. 16. (ex 22. 2). Galdelli, Duca, Gasperoni, Abbondanzieri, Giulietti, Bracco, Mariani, Agostini, Sbarbati.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Per consentire la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione nelle zone sinistrate del Vajont è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'anno 2001, da destinarsi alle finalità di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa con le Regioni interessate, sono definiti criteri e modalità di attuazione degli interventi.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, apportare la seguente variazione:

2001: — 40.000.

24. 17. (vedi 22. 9). Galdelli.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Il termine per il recupero dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2779 del 1998 è prorogato al 1° gennaio 2002; parimenti per le sospensioni autorizzate dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della pro-

tezione civile n. 2908 del 1998 il recupero decorre dal 1° giugno 2002. La riscossione avviene con una rateizzazione pari a cinque volte il periodo di durata della sospensione stessa.

Segue compensazione del Gruppo Comunista n. 2.

24. 18. (vedi 22. 8). Galdelli, Agostini, Abbondanzieri, Bracco, Giacco, Giulietti, Duca, Gasperoni, Mariani, Sbarbati.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il comma 1 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998 e come modificato dall'articolo 3 comma 3-*decies* del decreto-legge n. 132 del 1999 convertito nella legge 226 del 1999, le parole: 1998, 1999 e 2000» e le parole «fino al 31 dicembre 2000» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 1998, 1999, 2000 e 2001 » e « 31 dicembre 2001 ».

24. 19. (vedi 22. 6). Bracco, Abbondanzieri, Giulietti, Galdelli, Agostini, Giacco, Duca, Gasperoni, Mariani, Sbarbati.

(Approvato)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente comma: 6-*bis*: Nelle more dei trasferimenti alle Regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a) i Presidenti-Funzionari delegati possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilità esistenti sulla contabilità speciale di cui al comma 5. Le

somme anticipate sono reintegrate dalle Regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione Europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale.

24. 20. (vedi 22. 4). Galdelli, Agostini, Bracco, Abbondanzieri, Giulietti, Giacco, Duca, Gasperoni, Mariani, Sbarbati.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, dopo le parole « comprendono anche le opere », inserire le seguenti: « per il recupero funzionale degli edifici nonché quelle ».

24. 21. (vedi 22. 3). Giacco, Agostini, Abbondanzieri, Giulietti, Galdelli, Bracco, Duca, Gasperoni, Mariani, Sbarbati.

(Approvato)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili in attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno 28 settembre 1998, n. 499, già prorogati con l'articolo 5, comma 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.

24. 22. (Testo così modificato nel corso della seduta) (vedi 22. 1). Galdelli, Agostini, Abbondanzieri, Giacco, Duca, Bracco, Giulietti, Mariani, Gasperoni, Sbarbati.

(Approvato)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo, esclusa la maggiorazione prevista nel comma 1, sono applicate anche ai soggetti colpiti dall'alluvione dell'ottobre 2000.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1.

24. 23. (ex 22. 29). Molgora, Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 8, capoverso, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con carattere di precedenza. Agli stessi interventi è attribuita per l'anno 2001 la somma aggiuntiva di lire 100 miliardi ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: — 100.000.

24. 25. Mariani.

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 24.30 DEL GOVERNO.

Dopo le parole: Magistrato per il Po *inserire le seguenti:* sentita la Regione competente per territorio.

Seguono compensazioni Lega Nord nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

0. 24. 30. 2. Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

0. 24. 30. 1. Bono.

Al primo periodo dell'emendamento aggiungere le parole: di protezione civile, dopo le parole: specifici interventi.

0. 24. 30. 3. (Testo così modificato nel corso della seduta) Turrone, Scalia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il Magistrato per il Po può utilizzare gli enti locali come soggetti attuatori per specifici interventi sul territorio di competenza. Con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vengono disposte deroghe specifiche al vigente ordinamento volte ad accelerare la realizzazione degli interventi.

24. 30. Governo.

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 24.31 DEL GOVERNO.

Alla seconda riga sopprimere le parole: per la prevenzione dei rischi e.

0. 24. 31. 10. (Testo così modificato nel corso della seduta) Turrone, Scalia.

Sostituire nel secondo periodo le parole da: Il fondo è alimentato fino alla fine del comma con le seguenti: alla cui dotazione, pari a lire 600 miliardi annui a decorrere dal 2001, si provvede mediante contributo dello Stato versato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere, in proporzione ai fondi stanziati da ogni singola regione ed è gestito autonomamente dalla medesima regione.

Seguono compensazioni Lega Nord nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

0. 24. 31. 5. Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al secondo periodo sostituire la parola: 100 con la parola: 500.

Segue compensazione Lega Nord nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

0. 24. 31. 6. Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: il cui versamento fino alla fine del terzo periodo.

0. 24. 31. 1. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Al secondo periodo sostituire le parole da: uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome determinata autonomamente da ogni singola regione e provincia autonoma consentendo alle stesse di accedere al fondo proporzionalmente alla quota versata.

Seguono compensazioni Lega Nord nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

0. 24. 31. 7. Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Sostituire le parole: dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle con le seguenti: dalle Regioni e dalle.

0. 24. 31. 8. Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: non inferiore, annualmente, al triplo con le seguenti: pari al.

0. 24. 31. 2. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: non inferiore, annualmente, al triplo con le seguenti: pari al terzo.

0. 24. 31. 3. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto autonomamente da ciascuna regione e provincia autonoma.

0. 24. 31. 9. Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Sostituire la parte consequenziale, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 163 del 1985, e legge n. 1213 del 1965, articolo 30, comma 7, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 14, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 50.000;

2001: — 50.000;

2001: — 50.000.

0. 24. 31. 4. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

All'articolo 24, aggiungere il seguente comma:

10. Per finanziare gli interventi strutturali e non strutturali delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, per la prevenzione dei rischi e per fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 è costituito il « Fondo regionale di Protezione Civile ». Il fondo è alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annui, il cui versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate

nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle Regioni e delle Province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di Tesoreria Centrale denominato « Fondo regionale di Protezione Civile ». L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, sentito il Direttore dell'Agenzia di Protezione Civile, ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza Stato-Regioni.

Conseguentemente, nella Tabella D, sotto la rubrica Ministero del tesoro, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera c): (7.2.1.4 — Edilizia sanitaria — cap. 8541):

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

24. 31. Governo.

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 24.32 DEL GOVERNO.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: sui fondi fino alla parola: 2002.

Conseguentemente, al medesimo periodo aggiungere le parole: sono stanziati 600 miliardi di lire da impegnare nel 2001 e 2002.

Segnono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.

0. 24. 32. 1. Bono.

Sostituire la cifra: 600 con la cifra: 200 (MCD) e aggiungere al termine: per le stesse finalità sono assegnate alle regioni interessate dall'alluvione + 200 miliardi annui per gli anni 2001 e 2002.

Conseguentemente all'articolo 23, comma 1, sostituire la cifra 5 MLD con la cifra 1 MLD.

0. 24. 32. 2. Stradella, Radice, Leone, Vito.

Sopprimere dalle parole: A valere su tali somme *fino alla fine dell'emendamento.*

0. 24. 32. 3. Turrone, Scalia.

Alla fine dell'emendamento aggiungere le seguenti parole: d'intesa con la regione territorialmente competente.

0. 24. 32. 4. Turrone, Scalia.

Alla fine dell'emendamento aggiungere le seguenti parole: d'intesa con l'ente territoriale competente.

0. 24. 32. 5. Turrone, Scalia.

All'articolo 24 aggiungere il seguente comma:

Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'ANAS è tenuta a riservare la somma di lire 600 miliardi, da impegnare nel 2001 e 2002, per gli interventi urgenti di ripristino della viabilità statale nelle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per i quali è intervenuta, da parte del Consiglio dei Ministri, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche agli interventi necessari alla messa in sicurezza dei versanti, la cui instabilità rappresenta un pericolo per la sede stradale.

24. 32. Governo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis comma 1, lettera *i-bis*) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000. Per il periodo di imposta 2000, si intendono detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno precedente.

Conseguentemente ridurre alla Tabella A:

Ministero del lavoro:

2001: — 4.

24. 35. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Differimento del termine per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont).

1. I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001 anche per quegli assegnatari la cui pratica contributiva sia già stata oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 e successive modificazioni, possono essere concessi, anche in unica soluzione, a richiesta di tutti i comproprietari anche nel caso di rinuncia alla ricostruzione su aree rese disponibili dallo Stato,

sino alla concorrenza delle spese sostenute da dimostrarsi con idonei documenti fiscali.

3. I provvedimenti di assegnazione definitiva delle aree già assegnate in via provvisoria agli aventi diritto dovranno essere definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine l'assegnazione dell'area, già provvisoria, diventa definitiva.

* **24. 02.** (ex 22. 02). Casinelli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Differimento del termine per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont).

1. I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001 anche per quegli assegnatari la cui pratica contributiva sia già stata oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 e successive modificazioni, possono essere concessi, anche in unica soluzione, a richiesta di tutti i comproprietari anche nel caso di rinuncia alla ricostruzione su aree rese disponibili dallo Stato, sino alla concorrenza delle spese sostenute da dimostrarsi con idonei documenti fiscali.

3. I provvedimenti di assegnazione definitiva delle aree già assegnate in via provvisoria agli aventi diritto dovranno essere definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine l'assegnazione dell'area, già provvisoria, diventa definitiva.

* **24. 03.** (ex 22. 02). Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Riordino fondiario delle zone del Friuli-Venezia Giulia).

1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone di Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, ed ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli 15 e 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, e prorogato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34 e dall'articolo 3, comma 157 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2003 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

24. 01. (ex 22. 03). Pittino, Bosco, Fontanini, Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Ruffino, Collavini.

(Approvato)

(A.C. 7328-bis – sezione 11)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 28.

(Interventi in materia di solidarietà sociale).

1. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza

nel settore dell'assistenza ai soggetti con *handicap* grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedono, il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dal comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per l'anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire.

2. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28

(Interventi in materia di solidarietà sociale)

Sopprimerlo.

- * **28. 1.** (ex 26. 2 e 26. 22.) Alberto Giorgetti, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimerlo.

- * **28. 3.** (ex 26. 28.) Alessandro Rubino, Possa, Conte.

Al comma 1, dopo le parole: programma di interventi aggiungere le seguenti: di assistenza domiciliare o per servizi residenziali e semiresidenziali di tipo familiare.

- * **28. 4.** (ex 26. 29.) Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, dopo le parole: programma di interventi aggiungere le seguenti: di assistenza domiciliare o per servizi residenziali o semiresidenziali di tipo familiare.

- * **28. 5.** (ex 26. 14.) Conti, Gramazio, Alboni, Delmastro delle Vedove.

Al comma 1, sopprimere le parole: o da altri organismi senza scopo di lucro.

- 28. 6.** (ex 26. 15.) Conti, Porcu, Gramazio, Alboni, Delmastro delle Vedove.

Al comma 1, dopo le parole: con comprovata esperienza aggiungere le seguenti: , verificata dal Ministero per gli affari sociali e dai relativi assessorati regionali,

- 28. 7.** (ex 26. 18.) Conti, Gramazio.

Al comma 1 sostituire le parole: con handicap grave con la parola: disabili.

- 28. 8.** (ex 26. 19.) Conti, Porcu.

Al comma 1 sostituire la parola: provvedono con la parola: provvedevano.

- 28. 9.** (ex 26. 16.) Conti, Gramazio, Porcu, Alboni.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti 300 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

- 28. 10.** (ex 26. 6.) Cè, Alberto Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, sostituire le parole 100 miliardi con le seguenti 200 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 10, 11 e 12.

- 28. 11.** (ex 26. 5.) Cè, Alberto Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 miliardi *con le seguenti:* 150 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 50.000.

28. 12. (ex 26. 27.) Lucchese, Liotta, Folini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

Al comma 1, sostituire le parole 100 miliardi *con le seguenti* 150 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5 e 6.

28. 13. (ex 26. 4.) Cè, Alberto Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: da suddividere proporzionalmente fra le regioni e le province autonome in base al numero degli abitanti.

28. 14. (ex 26. 17.) Conti, Porcu, Gramazio, Alboni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la realizzazione di sovvenzioni da ripartire in favore delle indennità dei mutilati ed invalidi del lavoro sono destinate 100.000 lire lorde *pro capite* mensili e 200.000 lire lorde *pro capite* mensili a favore di portatori di *handicap*.

Seguono compensazioni del Gruppo UDEUR.

28. 15. (ex 26. 24.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi di carattere sociale e di corsi di formazione svolti in Italia

da associazioni di volontariato e/o da altri organismi senza scopo di lucro a favore dell'integrazione dei cittadini extracomunitari regolari, il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dal comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per l'anno 2001 di un importo pari a 50 miliardi di lire.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

28. 16. (ex 26. 23.) Landi di Chiavenna.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro il 1° marzo 2001 il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, definisce i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma precedente nonché la ripartizione del fondo alle regioni tenuto conto del numero di persone portatrici di handicap presenti sul territorio regionale. Le regioni, entro il 1° maggio 2001, definiscono le modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte dai beneficiari del finanziamento nonché la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

28. 17. (ex 26. 7.) Cè, Alberto Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2 premettere le seguenti parole: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

28. 18. (ex 26. 9.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2 premettere le seguenti parole: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

28. 19. (ex 26. 8.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: della legge 23 agosto 1988, n. 400, *aggiungere le seguenti:* , sentite le competenti commissioni parlamentari,

* **28. 20.** (ex 26. 1.) Cuccu, Maione, Guidi.

Al comma 2, dopo le parole: della legge 23 agosto 1988 n. 400, *aggiungere le seguenti:* , sentite le competenti commissioni parlamentari,

* **28. 21.** (ex 26. 10.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di promuovere misure e interventi di agevolazioni fiscali alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), l'acquisto di ambulanze e del materiale relativo all'attrezzatura delle stesse è esente dall'imposta sul valore aggiunto.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania n. 3, 1, 12 e 6.

28. 22. (ex 26. 12.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 8, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: « articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) » con le seguenti « articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m) ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 11 e 6.

28. 23. (ex 26. 13.) Guido Rossi, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente:

ART. 28-bis. - 1. Al fine di stimolare la creazione di nuova occupazione attraverso lo sviluppo di nuove forme d'imprenditorialità in grado di soddisfare una domanda reale e solvibile di nuovi servizi, il Ministero del lavoro è autorizzato ad istituire con proprio decreto un programma sperimentale per il salario di attività sociale (SAS). Il SAS è finalizzato alla creazione ed all'ampliamento delle imprese del terzo settore, nonché alla creazione di nuove imprese, in particolare cooperative, operanti nei settori di attività rivolti alla cura della persona, dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, della socialità, dello sviluppo delle pari opportunità. I progetti per l'utilizzo del SAS consistono in un piano d'impresa, con specifica indicazione dell'organico occupazionale previsto, relativo alle attività che si intendono attuare nonché proseguire alla fine del periodo sostenuto dal contributo. I progetti possono contenere un piano di formazione professionale finalizzato alla migliore predisposizione delle condizioni umane e tecniche necessarie per l'inizio dell'attività, di durata non superiore a sei mesi. I progetti sono corredati da una certificazione attestante la sussistenza dei presupposti tecnici ed economici delle nuove attività, l'adeguatezza della loro dimensione occupazionale in relazione all'ambito di applicazione ed alle finalità prescelte, la loro rilevanza territoriale, rilasciata congiuntamente dalla società « Sviluppo Italia » di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e dall'amministrazione regionale ove si svolgeranno tali attività.

2. Possono essere impiegati nei progetti di utilizzo del SAS:

a) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento;

b) forza di lavoro inattiva, cioè inoccupati non iscritti nelle liste di collocamento, che non hanno mai aperto una posizione contributiva;

c) lavoratori dipendenti a tempo pieno ed indeterminato che trasformano il proprio rapporto in tempo parziale, a condizione che tale riduzione di orario sia

Interamente compensata attraverso un accordo di assunzione di un altro lavoratore a tempo indeterminato, parziale, sottoscritto tra lavoratori e datore di lavoro e convalidato dall'ufficio del lavoro competente territorialmente;

d) titolari di trattamento pensionistico, in conformità alla normativa vigente in materia di cumulo.

3. Il SAS è un contributo alla retribuzione, di lire 15.600.000 annue, versato dallo Stato ai soggetti di cui al comma 2. Il SAS è costituito per due terzi da retribuzione diretta versata all'azienda e per un terzo da oneri contributivi versati agli enti di competenza. L'assegnazione del SAS è vincolata alla definizione di un progetto di attività finalizzato al raggiungimento entro tre anni di una propria autonomia economica. I progetti possono usufruire del SAS per una durata non superiore a tre anni.

4. La società « Sviluppo Italia » effettua semestralmente un monitoraggio delle attività realizzate dai progetti del SAS approvati ed eventualmente provvede a promuovere le iniziative necessarie per il corretto utilizzo dei relativi fondi o per la loro sospensione, con apposita, vincolante segnalazione all'ente erogatore. La società « Sviluppo Italia » effettua inoltre la verifica sullo stato di raggiunta autonomia economica dell'attività intrapresa al termine dell'anno successivo alla fine della erogazione del SAS.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001, è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo denominato « Fondo per l'attribuzione del salario di attività sociale ». Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese.

La dotazione del Fondo è determinata in lire 160 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 2001-2003. All'onere relativo si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro apportare le seguenti variazioni:

2001: — 160.000;

2002: — 160.000;

2003: — 160.000.

28. 01. (ex 26. 0. 2.) Gardiol, Scalia, Galletti, Cento, Paissan.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. - 1. Per il finanziamento ed il funzionamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire venti miliardi per l'anno 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: — 20 miliardi.

28. 03. (ex 26. 01.) Stelluti, Cordoni, Strambi, Gardiol, Lombardi, Ricci, Loddo.

(A.C. 7328-bis — sezione 12)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 29.

(Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile).

1. Al fine di incentivare misure e interventi di promozione dello sviluppo so-

stenibile, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e al risparmio energetico, è istituito un apposito fondo, con dotazione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e le modalità per la concessione dei contributi anche mediante credito d'imposta, e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.

EMENDAMENTI SUBEMENDAMENTI ED
ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 29

(Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)

Sopprimerlo.

29. 1. (ex 27. 14.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 29. 2
DEL GOVERNO

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) realizzazione di impianti di combustione di rifiuti per il recupero energetico.

0. 29. 2. 3. (ex 0. 27. 6. 1) Giancarlo Giorgetti

Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine, le parole: , e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attività produttive, tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attività si svolge nei territori dei patti territoriali approvati.

0. 29. 2. 2. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* (ex 0. 27. 6. 4) Crucianelli.

(Approvato)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo alle piccole e medie imprese che investono in tecnologie pulite.

0. 29. 2. 4. (ex 0. 27. 6. 5) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'individuazione dei criteri si prevede la ripartizione su base regionale delle risorse proporzionalmente alla densità per chilometro quadrato delle unità produttive e dei relativi addetti operanti in ciascuna regione.

0. 29. 2. 5. (ex 0. 27. 6. 2) Giancarlo Giorgetti.

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

ART. 29. - 1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile è istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finan-

ziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:

a) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;

c) minor uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;

d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;

e) minor consumo energetico e maggior utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili;

f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente interessati, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, anche mediante credito di imposta, e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 183 del 1987 apportare la seguente variazione:

2001: — 100.000

29. 2. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 27. 6.) Governo.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di incentivare misure e interventi di promozione dello sviluppo sostenibile e' istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dota-

zione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate a finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:

a) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;

c) minor uso di risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;

d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;

e) minor consumo energetico ed il maggior utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili;

f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente;

g) interventi per il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;

h) promozione di tecnologie per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente interessati, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e le modalità per la concessione dei contributi, anche mediante credito d'imposta, e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.